

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- Regolamento (CE) n. 530/2003 della Commissione, del 25 marzo 2003, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli 1
- ★ **Regolamento (CE) n. 531/2003 della Commissione, del 25 marzo 2003, che modifica il regolamento (CE) n. 2375/2002 relativo all'apertura e alla gestione di contingenti tariffari per il frumento tenero di qualità diversa dalla qualità alta proveniente dai paesi terzi e recante deroga al regolamento (CE) n. 1766/92 del Consiglio** 3
- Regolamento (CE) n. 532/2003 della Commissione, del 25 marzo 2003, recante modifica del regolamento (CE) n. 501/2003 che prevede una nuova attribuzione di diritti d'importazione a titolo del regolamento (CE) n. 1126/2002 per i giovani bovini maschi destinati all'ingrasso 5
- ★ **Direttiva 2003/19/CE della Commissione, del 21 marzo 2003, che modifica, adeguandola al progresso tecnico, la direttiva 97/27/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle masse e alle dimensioni di alcune categorie di veicoli a motore e dei loro rimorchi ⁽¹⁾** 6

II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Consiglio

2003/208/CE:

- ★ **Decisione n. 1/2003 del Consiglio di associazione UE-Marocco, del 24 febbraio 2003, che istituisce sottocomitati del comitato di associazione** 14

Commissione

2003/209/CE:

- ★ **Decisione della Commissione, del 25 marzo 2003, che istituisce un gruppo consultivo denominato «Gruppo di esperti sulla tratta degli esseri umani»** 25

1

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 530/2003 DELLA COMMISSIONE
del 25 marzo 2003
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di
entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1947/2002 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

- (2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 26 marzo 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 marzo 2003.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura

⁽¹⁾ GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66.

⁽²⁾ GU L 299 dell'1.11.2002, pag. 17.

ALLEGATO

**al regolamento della Commissione, del 25 marzo 2003, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione
ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli**

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	052	104,5
	204	54,9
	212	123,3
	624	101,8
	999	96,1
0707 00 05	052	116,6
	096	84,2
	204	74,2
	999	91,7
0709 10 00	220	190,1
	999	190,1
0709 90 70	052	140,6
	204	156,4
	999	148,5
0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50	052	81,6
	204	49,4
	212	55,9
	220	43,7
	600	62,0
	624	70,7
	999	60,6
0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90	388	95,5
	400	96,8
	404	52,2
	508	83,5
	512	79,5
	524	73,2
	528	79,7
	720	81,2
	728	96,2
	999	82,0
	0808 20 50	388
512		57,3
528		60,0
720		43,5
999		58,0

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2020/2001 della Commissione (GU L 273 del 16.10.2001, pag. 6). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

REGOLAMENTO (CE) N. 531/2003 DELLA COMMISSIONE

del 25 marzo 2003

che modifica il regolamento (CE) n. 2375/2002 relativo all'apertura e alla gestione di contingenti tariffari per il frumento tenero di qualità diversa dalla qualità alta proveniente dai paesi terzi e recante deroga al regolamento (CE) n. 1766/92 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafo 1,

vista la decisione del Consiglio, del 19 dicembre 2002, relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America per la modifica, per quanto riguarda i cereali, delle concessioni previste nell'elenco CXL allegato all'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) ⁽³⁾, in particolare l'articolo 2,

vista la decisione del Consiglio, del 19 dicembre 2002, relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e il Canada nel quadro dell'articolo XXVIII dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio per la modifica, per quanto riguarda i cereali, delle concessioni previste nell'elenco CXL allegato al GATT ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 2375/2002 della Commissione ⁽⁵⁾ apre un contingente tariffario per l'importazione di 2 981 600 tonnellate di frumento tenero di qualità media e di qualità inferiore proveniente dai paesi terzi, di cui 572 000 tonnellate per le importazioni originarie degli Stati Uniti d'America e 38 000 tonnellate per le importazioni originarie del Canada. L'applicazione del contingente tariffario ha dato luogo ad una serie di difficoltà pratiche.
- (2) Nella prima settimana di presentazione delle offerte per le importazioni nell'ambito del sottocontingente III, che comprende tutti i paesi terzi esclusi gli Stati Uniti d'America e il Canada, si è registrato un numero ingente di offerte, con il conseguente esaurimento dei sottocontingenti fino al prossimo trimestre, che si aprirà il 1° aprile 2003. È importante che siano adottate misure intese a ridurre il numero delle domande armonizzando in tutti gli Stati membri le date di applicazione con riferimento alle festività nazionali e riducendo il periodo di validità dei titoli d'importazione.
- (3) Le disposizioni concernenti i certificati di origine, in particolare quelle relative alla cooperazione amministrativa con le autorità del paese di esportazione, sono risul-

tate di difficile applicazione in considerazione del numero potenziale di paesi esportatori interessati. Tali disposizioni devono essere modificate con effetto retroattivo per evitare discriminazioni tra gli operatori.

- (4) Il regolamento (CE) n. 2375/2002 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza.
- (5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 2375/2002 è modificato come segue:

- 1) All'articolo 5, paragrafo 2, il testo del primo comma è sostituito dal seguente:

«Il giorno della presentazione delle domande di titoli, le autorità competenti notificano alla Commissione mediante fax, entro le ore 18 (ora di Bruxelles), una comunicazione conforme al modello che figura nell'allegato, nonché il quantitativo totale risultante dalla somma dei quantitativi indicati nelle domande di titoli d'importazione.»
- 2) L'articolo 6 è soppresso.
- 3) L'articolo 9 è modificato come segue:
 - a) il testo della lettera a) è sostituito dal seguente:
 - «a) nella casella 8 il paese di origine del prodotto; la casella "si" sarà contrassegnata da una crocetta;»;
 - b) il seguente comma è aggiunto:

«I titoli sono validi soltanto per i prodotti originari del paese indicato nella casella 8.»
- 4) Il testo dell'articolo 11 è sostituito dal seguente:

«Articolo 11

Nel quadro dei contingenti tariffari l'immissione in libera pratica nella Comunità di frumento tenero di qualità diversa dalla qualità alta proveniente dai paesi terzi è subordinata alla presentazione di un certificato di origine emesso dalle competenti autorità nazionali di tali paesi, secondo le disposizioni dell'articolo 47 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (*).

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.⁽²⁾ GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1.⁽³⁾ Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.⁽⁴⁾ Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.⁽⁵⁾ GU L 358 del 31.12.2002, pag. 88.^(*) GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° aprile 2003 ad eccezione del punto 4 dell'articolo 1, che si applica a decorrere dal 1° gennaio 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 marzo 2003.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

**REGOLAMENTO (CE) N. 532/2003 DELLA COMMISSIONE
del 25 marzo 2003**

**recante modifica del regolamento (CE) n. 501/2003 che prevede una nuova attribuzione di diritti
d'importazione a titolo del regolamento (CE) n. 1126/2002 per i giovani bovini maschi destinati
all'ingrasso**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1126/2002 della Commissione, del 27 giugno 2002, relativo all'apertura e alla gestione di un contingente tariffario per l'importazione di giovani bovini maschi destinati all'ingrasso dal 1° luglio 2002 al 30 giugno 2003 ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

A seguito di un errore amministrativo da parte di un organismo nazionale competente nella comunicazione dei quantitativi di cui all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1126/2002, occorre modificare il regolamento (CE) n. 501/2003 della Commissione ⁽²⁾,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'articolo 1 del regolamento (CE) n. 501/2003 è sostituito dal testo seguente:

«I quantitativi di cui all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1126/2002 ammontano a 4 595 capi.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 27 marzo 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 marzo 2003.

Per la Commissione
J. M. SILVA RODRÍGUEZ
Direttore generale dell'Agricoltura

⁽¹⁾ GU L 169 del 28.6.2002, pag. 10.

⁽²⁾ GU L 74 del 20.3.2003, pag. 21.

DIRETTIVA 2003/19/CE DELLA COMMISSIONE**del 21 marzo 2003****che modifica, adeguandola al progresso tecnico, la direttiva 97/27/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle masse e alle dimensioni di alcune categorie di veicoli a motore e dei loro rimorchi****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

Articolo 1

vista la direttiva 70/156/CEE del Consiglio, del 6 febbraio 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 2001/116/CE della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 2,

Gli allegati da I a IV della direttiva 97/27/CE sono modificati conformemente all'allegato della presente direttiva.

Articolo 2

considerando quanto segue:

1. A decorrere dal 1° ottobre 2003, in relazione a veicoli conformi alla direttiva 97/27/CE, come modificata dalla presente direttiva, gli Stati membri non possono, per motivi concernenti le masse e le dimensioni:

- (1) La direttiva 97/27/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 luglio 1997, concernente le masse e le dimensioni di alcune categorie di veicoli a motore e dei loro rimorchi e che modifica la direttiva 70/156/CEE ⁽³⁾, modificata dalla direttiva 2001/85/CE ⁽⁴⁾, è una delle direttive particolari relative alla procedura di omologazione CE istituita dalla direttiva 70/156/CEE. Le disposizioni della direttiva 70/156/CEE relative ai sistemi, ai componenti e alle entità tecniche dei veicoli si applicano quindi alla direttiva 97/27/CE.
- (2) Alla luce dell'esperienza acquisita nell'applicazione della direttiva 97/27/CE, occorre modificare e precisare talune sue disposizioni per garantirne un'interpretazione uniforme in tutti gli Stati membri.
- (3) La direttiva 96/53/CE del Consiglio, del 25 luglio 1996, che stabilisce, per taluni veicoli stradali che circolano nella Comunità, le dimensioni massime autorizzate nel traffico nazionale e internazionale ⁽⁵⁾, modificata dalla direttiva 2002/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁶⁾, permette di aumentare le dimensioni autorizzate di taluni veicoli a motore e in particolare la lunghezza massima degli autobus. Al fine di permettere l'omologazione CE dei veicoli che raggiungono la lunghezza massima autorizzata, è necessario modificare in modo corrispondente la direttiva 97/27/CE.
- (4) Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato per l'adeguamento al progresso tecnico istituito dalla direttiva 70/156/CEE,

- a) rifiutare, per un tipo di veicolo a motore delle categorie M₂, M₃, N e O, l'omologazione CE o l'omologazione nazionale;
 - b) rifiutare, per un tipo di veicolo a motore delle categorie M₂, M₃, N e O, di attribuire le masse ammissibili per l'immatricolazione/ammissione alla circolazione a norma dell'allegato IV (quando richiesto);
 - c) rifiutare l'immatricolazione o vietare la vendita o la messa in circolazione di tali veicoli.
2. A decorrere dal 1° ottobre 2004, gli Stati membri cessano di rilasciare un'omologazione CE e possono rifiutare l'omologazione nazionale di un tipo di veicolo delle categorie M₂, M₃, N o O, per motivi concernenti le masse e le dimensioni, se non sono rispettate le disposizioni della direttiva 97/27/CE, come modificata dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva fa salve le omologazioni rilasciate a norma della direttiva 97/27/CE e non preclude l'estensione di tali omologazioni a norma della direttiva in base alla quale sono state rilasciate.

Articolo 4

Fino al 9 marzo 2005, il Regno Unito e il Portogallo possono rifiutare nel proprio territorio il rilascio di un'omologazione nazionale di un tipo di veicolo, o rifiutare l'immatricolazione e vietare la vendita, la messa in circolazione e l'uso di un veicolo, o non considerarne valido il certificato di conformità a norma dell'articolo 7, paragrafo 1 della direttiva 70/156/CEE, se il veicolo non soddisfa i criteri di manovrabilità di cui all'articolo 8 bis della direttiva 96/53/CE.

⁽¹⁾ GU L 42 del 23.2.1970, pag. 1.⁽²⁾ GU L 18 del 21.1.2002, pag. 1.⁽³⁾ GU L 233 del 25.8.1997, pag. 1.⁽⁴⁾ GU L 42 del 13.2.2002, pag. 1.⁽⁵⁾ GU L 235 del 17.9.1996, pag. 59.⁽⁶⁾ GU L 67 del 9.3.2002, pag. 47.

Articolo 5

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 30 settembre 2003. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 6

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 7

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 21 marzo 2003.

Per la Commissione

Erkki LIIKANEN

Membro della Commissione

ALLEGATO

GLI ALLEGATI DA I A IV DELLA DIRETTIVA 97/27/CE SONO COSÌ MODIFICATI:

A. L'allegato I è modificato come segue:

- 1) Dopo il titolo del punto 2 è inserita la frase seguente:
«Le definizioni figuranti nell'allegato I (comprese le note a piè di pagina) e nell'allegato II della direttiva 70/156/CEE si applicano alla presente direttiva.»
- 2) Il punto 2.4.1 è modificato come segue:
 - a) Il sesto e il settimo trattino sono sostituiti dai seguenti:
«— specchi e altri dispositivi per la visione indiretta,
— dispositivi di aiuto alla visione.»
 - b) Il decimo, l'undicesimo e il dodicesimo trattino sono sostituiti dai seguenti:
«— gradini di accesso e maniglie,
— protezioni di gomma e dispositivi analoghi,
— piattaforme di sollevamento, rampe di accesso e attrezzature analoghe in ordine di marcia, di lunghezza non superiore a 300 mm, purché non aumentino la capacità di carico del veicolo.»
 - c) Sono aggiunti il tredicesimo e il quattordicesimo trattino seguenti:
«— aste di presa dei veicoli a propulsione elettrica,
— parasole esterni.»
- 3) Il punto 2.4.2 è modificato come segue:
 - a) Il settimo trattino è sostituito dal seguente:
«— specchi e altri dispositivi per la visione indiretta.»
 - b) Sono aggiunti l'undicesimo e il dodicesimo trattino seguenti:
«— dispositivi di aiuto alla visione,
— dispositivi retraibili di guida laterale montati su autobus e autopullman, destinati ad essere utilizzati in sistemi di veicoli guidati, se non retratti.»
- 4) Al punto 2.4.3, il secondo trattino è sostituito dal seguente:
«— pantografi o aste di presa in posizione sollevata.»
- 5) Al punto 2.4.4, il secondo trattino, è sostituito dal seguente:
«— i dispositivi di cui al punto 2.4.1.»
- 6) Il punto 2.5 è sostituito dal seguente:
«2.5. per “massa del veicolo in ordine di marcia” si intende la massa definita nell'allegato I, punto 2.6 della direttiva 70/156/CEE.»
- 7) La seconda frase del punto 2.6 è sostituita dalla seguente:
«La categoria del veicolo è determinata in conformità dell'allegato II della direttiva 70/156/CEE.»
- 8) I punti 2.7, 2.8 e 2.9 sono sostituiti dai seguenti:
 - «2.7. per “massa massima tecnicamente ammissibile dell'asse (m)” si intende la massa corrispondente al massimo carico statico verticale che l'asse può trasmettere al suolo in base alle caratteristiche costruttive del veicolo e dell'assale dichiarate dal costruttore del veicolo.

Nel caso dei veicoli della categoria N1, la massa massima tecnicamente ammissibile dell'asse o degli assi posteriori non può essere superata di più del 15 % e la massa massima a carico tecnicamente ammissibile non può essere superata di più del 10 % o, se tale valore è superiore, di 100 kg; questa disposizione si applica solo nel caso di un veicolo trattore per rimorchi, purché la velocità di esercizio sia limitata a non più di 80 km/h.

Il costruttore del veicolo specifica nel manuale dell'utente la limitazione di velocità o altre condizioni di esercizio.
 - 2.8. per “massa massima tecnicamente ammissibile del gruppo di assi (μ)” si intende la massa massima corrispondente al massimo carico statico verticale che il gruppo di assi può trasmettere al suolo in base alle caratteristiche costruttive del veicolo e dell'assale dichiarate dal costruttore del veicolo.
 - 2.9. per “massa rimorchiabile” si intende il carico totale trasmesso al suolo dall'asse o dagli assi del veicolo o dei veicoli rimorchiati.»
- 9) Il punto 2.11 è sostituito dal seguente:
 - «2.11. per “massa massima tecnicamente ammissibile sul punto di aggancio di un veicolo a motore” si intende la massa corrispondente al massimo carico statico verticale ammissibile sul punto di aggancio per costruzione del veicolo a motore e/o del dispositivo di attacco, dichiarata dal costruttore. Per definizione, tale massa non comprende la massa del dispositivo di attacco del veicolo a motore.»

10) Il punto 2.13 è sostituito dal seguente:

«2.13. per “massa massima a carico tecnicamente ammissibile della combinazione di veicoli (MC)” si intende la massa totale di una combinazione di veicolo a motore e rimorchio (o rimorchi) dichiarata dal costruttore. Nel caso di combinazioni con semirimorchi o rimorchi ad asse centrale, è utilizzata la massa massima tecnicamente ammissibile dell'asse del rimorchio anziché la massa massima a carico tecnicamente ammissibile (M).»

11) Il punto 2.19 è sostituito dal seguente:

«2.19. per “tipo di veicolo” si intendono i veicoli che non differiscono in aspetti fondamentali quali:

- il costruttore,
- aspetti fondamentali relativi alla costruzione e alla progettazione quali:
 - per i veicoli delle categorie M_2 e M_3 :
 - telaio/carrozzeria autoportante, piano unico/due piani, rigido/snodato (differenze ovvie e fondamentali),
 - numero di assi,
 - per i veicoli della categoria N:
 - telaio/sottoscocca (differenze ovvie e fondamentali),
 - numero di assi,
 - per i veicoli della categoria O:
 - telaio/carrozzeria autoportante (differenze ovvie e fondamentali), rimorchio a timone/semirimorchio/rimorchio ad asse centrale,
 - sistema di frenatura: rimorchio non frenato/con freni ad inerzia/con freno di tipo continuo,
 - numero di assi.

Ai fini del presente punto non sono considerati essenziali gli aspetti relativi alla costruzione e alla progettazione quali, in particolare, l'interasse, il tipo di asse, le sospensioni, lo sterzo, i pneumatici e le relative modifiche del dispositivo correttore di frenata degli assi, oppure l'aggiunta o la soppressione di valvole di riduzione in relazione alle configurazioni dei trattori per semirimorchi e degli autocarri, né gli elementi connessi al telaio (per esempio motore, serbatoi, trasmissione ecc.).»

12) Il punto 7.2 è sostituito dal seguente:

«7.2. Misurazione delle dimensioni

La lunghezza, la larghezza e l'altezza fuoritutto sono misurate secondo le disposizioni del punto 2.4 sul veicolo/sui veicoli in ordine di marcia presentati in base al punto 3.3.

Se le dimensioni misurate differiscono di più dell'1 % da quelle dichiarate dal costruttore per le relative configurazioni tecniche del tipo di veicolo, le dimensioni misurate sono utilizzate ai fini delle seguenti prescrizioni e il servizio tecnico può dunque, se necessario, procedere ad ulteriori misurazioni su veicoli diversi da quelli presentati in base al punto 3.3. I valori limite indicati nell'allegato I della direttiva 96/53/CE non possono però essere superati.»

13) I punti 7.4.2.5 e 7.4.2.5.1 sono sostituiti dai seguenti:

«7.4.2.5. Quando il veicolo è carico fino alla sua massa M secondo ciascuna delle relative situazioni descritte ai punti 7.4.2.5.1 o 7.4.2.5.2, la massa corrispondente al carico applicato sull'asse “i” non deve essere superiore alla massa M_i di tale asse, e la massa corrispondente al carico che grava sull'asse unico o gruppo di assi “j” non deve essere superiore alla massa μ_j .

7.4.2.5.1. Distribuzione uniforme della massa significa che il veicolo in ordine di marcia, con una massa di 75 kg posizionata su ciascun sedile passeggeri e con il carico utile distribuito in modo uniforme nella parte destinata al trasporto di merci, è carico fino alla sua massa M .»

14) I punti 7.4.2.5.1.1 e 7.4.2.5.1.2 sono soppressi.

15) Il punto 7.4.2.5.2 è sostituito dal seguente:

«7.4.2.5.2. In caso di distribuzione estrema della massa (carico non uniforme), il costruttore deve dichiarare le posizioni estreme ammissibili possibili del baricentro del carico utile e/o struttura e/o finiture interne (ad esempio da 0,50 m a 1,30 m davanti al primo asse posteriore), con il veicolo in ordine di marcia — con una massa di 75 kg collocata su ciascun sedile passeggeri — carico fino alla sua massa M .»

16) I punti da 7.4.2.5.2.1 a 7.4.2.5.3.2 sono soppressi.

17) Il punto 7.4.3.2 è sostituito dal seguente:

«7.4.3.2. La massa del veicolo in ordine di marcia sommata alla massa Q moltiplicata per il numero dei posti a sedere e in piedi, nonché alle masse WP, B e BX definite al punto 7.4.3.3.1 e alla massa massima tecnicamente ammissibile sul punto di aggancio, se un dispositivo di attacco è montato dal costruttore, non deve essere superiore alla massa M .»

18) Il punto 7.4.3.3.1 è sostituito dal seguente:

«7.4.3.3.1. Il veicolo in ordine di marcia è caricato con: una massa corrispondente al numero P di posti a sedere, di massa Q; una massa corrispondente al numero SP di posti in piedi, di massa Q distribuita in modo uniforme sulla superficie disponibile per i posti in piedi S_1 ; se del caso, una massa WP distribuita in modo uniforme su ciascun posto per sedie a rotelle; una massa uguale a B (kg) distribuita in modo uniforme nei vani bagagli; una massa uguale a BX (kg) distribuita in modo uniforme sulla superficie del tetto adibita al trasporto bagagli, dove:

P è il numero dei posti a sedere;

S_1 è la superficie per posti in piedi. Nel caso dei veicoli delle classi III o B, $S_1 = 0$;

SP, dichiarato dal costruttore, non deve essere superiore al valore S_1/S_{sp} , dove S_{sp} è la superficie convenzionale prevista per un posto in piedi specificata di seguito nella tabella;

WP (kg) è il numero di posti per sedie a rotelle moltiplicato per 250 kg, che rappresenta la massa di una sedia a rotelle e del suo utilizzatore;

B (kg), dichiarato dal costruttore, corrisponde ad un valore numerico non inferiore a $100 \times V$. Comprende i vani bagagli e i portabagagli montati all'esterno del veicolo.

V è il volume totale dei vani bagagli in m^3 . Ai fini dell'omologazione di un veicolo di classe I o A, non è preso in considerazione il volume dei vani bagagli accessibili solo dall'esterno del veicolo.

BX, dichiarato dal costruttore, corrisponde a un valore numerico non inferiore a $75 \text{ kg}/m^2$. Per i veicoli a due piani, non equipaggiati per il trasporto di bagagli sul tetto, BX è uguale a zero.

Q e S_{sp} corrispondono ai valori riportati nella seguente tabella:

Classe del veicolo	Q (kg) massa di un passeggero	S_{sp} (m^2 /passeggero) superficie convenzionale per un posto in piedi
Classi I e A	68	0,125
Classe II	71 (*)	0,15
Classi III e B	71 (*)	Nessun posto in piedi

(*) Compresi 3 kg di bagaglio a mano.»

19) Sono inseriti i seguenti punti da 7.4.3.3.2 a 7.4.3.3.2.3:

«7.4.3.3.2. Nel caso di un veicolo con capacità di posti a sedere variabile, superficie disponibile per posti in piedi (S_1) e/o attrezzato per il trasporto di sedie a rotelle, i requisiti di cui ai punti 7.4.3.2 e 7.4.3.3 sono determinati per ciascuna delle situazioni seguenti:

7.4.3.3.2.1. tutti i possibili posti a sedere occupati seguiti dalla restante superficie per posti in piedi (fino alla capacità massima dichiarata dal costruttore, se raggiunta) e, se resta spazio, dai posti per sedie a rotelle occupati;

7.4.3.3.2.2. tutte le possibili superfici per posti in piedi occupate (fino alla capacità massima dichiarata dal costruttore) seguite dai restanti posti a sedere e, se resta spazio, dai posti per sedie a rotelle occupati;

7.4.3.3.2.3. tutti i possibili posti per sedie a rotelle occupati, seguiti dalla restante superficie per posti in piedi (fino alla capacità massima dichiarata dal costruttore, se raggiunta) e dai restanti posti a sedere occupati.»

20) Il punto 7.4.3.4 è sostituito dal seguente:

«7.4.3.4. Quando il veicolo è in ordine di marcia o carico come precisato al punto 7.4.3.3.1, la massa corrispondente al carico sull'asse o sul gruppo di assi anteriori non deve essere inferiore alla percentuale della massa del veicolo in ordine di marcia o della massa massima a carico tecnicamente ammissibile "M" indicata nella seguente tabella:

Classi I e A		Classe II		Classi III e B	
Rigido	Snodato	Rigido	Snodato	Rigido	Snodato
20	20	25 (1)	20	25 (1)	20

(1) Ridotta al 20 % per i veicoli a tre assi delle classi II e III con assi sterzanti.»

21) È inserito il punto 7.4.3.5 seguente:

«7.4.3.5. Qualora un veicolo debba essere omologato per più classi, i punti 7.4.3.2 e 7.4.3.3 si applicano a ciascuna classe.»

22) Il titolo del punto 7.4.4 è sostituito dal seguente:

«7.4.4. Requisiti per i caravan.»

23) La seconda frase del punto 7.6.1 è sostituita dalla seguente:

«Per i veicoli a motore e i semirimorchi muniti di dispositivo di sollevamento dell'asse (cfr. punto 2.14), questo requisito si applica anche con l'asse/gli assi sollevabili in posizione sollevata o l'asse/gli assi scaricabili in posizione di scarico. Non si applica ai dispositivi destinati a facilitare l'avviamento, quali gli assi sollevabili rispondenti ai requisiti di cui al punto 3.5 dell'allegato IV.»

24) I punti 7.6.2, 7.6.3 e 7.6.4 sono sostituiti dai seguenti:

«7.6.2. Requisiti supplementari per i veicoli delle categorie N

A veicolo fermo e con le ruote sterzanti orientate in modo tale che, se il veicolo si mette in movimento, il punto anteriore più esterno descriva una circonferenza di 12,50 m di raggio, è tracciato con una linea sul terreno un piano verticale tangente al lato del veicolo orientato verso l'esterno della circonferenza.

Quando il veicolo avanza, in entrambi i sensi, lungo una circonferenza di 12,50 m di raggio, nessuna sua parte deve discostarsi dal piano verticale di più di 0,80 m (cfr. figura B) in caso di veicolo rigido o di più di 1,20 m.

Per i veicoli muniti di dispositivi di sollevamento dell'asse, questo requisito si applica anche con l'asse/gli assi in posizione sollevata (come definita al punto 2.14). Per i veicoli della categoria N con gli assi sollevabili in posizione sollevata o gli assi scaricabili in posizione di scarico, la distanza è di 1,00 m anziché di 0,80 m.

7.6.3. Requisiti supplementari per i veicoli delle categorie M2 o M3


A veicolo fermo, è tracciato con una linea sul suolo un piano verticale tangente a lato del veicolo e orientato verso l'esterno della circonferenza. Per gli autosnodati le due unità rigide sono allineate al piano. Quando il veicolo entra, seguendo una linea retta, nella corona circolare di cui al punto 7.6.1, nessuna sua parte deve discostarsi dal piano verticale di più di 0,60 m (cfr. figure C e D).

7.6.4. Le prescrizioni di cui ai punti da 7.6.1 a 7.6.3 possono anche essere verificate, a richiesta del costruttore, con un metodo di calcolo equivalente o una dimostrazione geometrica.

Se, a richiesta del costruttore, i veicoli della categoria N senza assi posteriori sterzanti sono verificati in base alle loro caratteristiche geometriche, un veicolo è considerato conforme alle prescrizioni di cui al punto 7.6.2 se il suo sbalzo posteriore non è superiore al 60 % dell'interasse.»

25) La figura C del punto 7.6.3 è sostituita dalla seguente:

Fig. C




R = 12,5 m

r = 5,3 m

U = max. 0.6

26) Al punto 7.6.3 è aggiunta la figura D seguente:

Fig. D



$$\begin{aligned} R &= 12,5 \text{ m} \\ r &= 5,3 \text{ m} \\ U &= \text{max. } 0,6 \end{aligned}$$

27) È inserito il punto 7.6.5 seguente:

«7.6.5. Nel caso di veicoli incompleti, il costruttore dichiara le dimensioni massime ammissibili del veicolo che devono essere verificate rispetto ai requisiti di cui ai punti da 7.6.1 a 7.6.3.»

28) I punti 7.8.1 e 7.8.2 sono sostituiti dai seguenti:

«7.8.1. La massa massima tecnicamente ammissibile sul punto di aggancio di un veicolo a motore progettato per trainare un rimorchio ad asse centrale e avente una massa massima rimorchiabile tecnicamente ammissibile superiore a 3,5 t deve essere almeno pari al 10 % della massa massima rimorchiabile tecnicamente ammissibile o, se tale valore è superiore, a 1 000 kg.»

7.8.2. La massa massima tecnicamente ammissibile sul punto di aggancio di un veicolo a motore progettato per trainare un rimorchio ad asse centrale e avente una massa massima rimorchiabile tecnicamente ammissibile non superiore a 3,5 t deve essere almeno pari al 4 % della massa massima rimorchiabile tecnicamente ammissibile o, se tale valore è inferiore, a 25 kg.»

29) Il punto 7.10 è sostituito dal seguente:

«7.10. Rapporto potenza motore/massa massima

I veicoli a motore devono poter generare una potenza motore pari ad almeno 5 kW/t della massa massima a carico tecnicamente ammissibile della combinazione di veicoli. Nel caso dei trattori stradali la potenza motore deve essere pari almeno a 2,2 kW/t. La potenza motore è misurata in base alle disposizioni della direttiva 80/1269/CEE del Consiglio (*).

(*) GU L 375 del 31.12.1980, pag. 46.»

B. L'allegato II è modificato come segue:

1) Il punto 0.2 è sostituito dal seguente:

«0.2. Tipo».

2) Il punto 13 è sostituito dal seguente:

- “13. DISPOSIZIONI SPECIALI PER I VEICOLI DESTINATI AL TRASPORTO DI PERSONE, AVENTI PIÙ DI OTTO POSTI A SEDERE OLTRE AL SEDILE DEL CONDUCENTE
- 13.1. Classe del veicolo (Classe I, Classe II, Classe III, Classe A, Classe B):
- 13.2. Superficie per i passeggeri (m²):
- 13.2.1. Totale (S₀):
- 13.2.2. Piano superiore (S_{0a}) (1):
- 13.2.3. Piano inferiore (S_{0b}):
- 13.2.4. Posti in piedi (S₁):
- 13.3. Numero di posti (a sedere e in piedi)
- 13.3.1. Totale (N):
- 13.3.2. Piano superiore (N_a) (1):
- 13.3.3. Piano inferiore (N_b) (1):
- 13.3.4. Numero di posti a sedere
- 13.4. Numero di posti per sedie a rotelle per i veicoli delle categorie M₂ e M₃
- 13.4.1. Totale (A):
- 13.4.2. Piano superiore (A_a) (1):
- 13.4.3. Piano inferiore (A_b) (1):
- 13.7. Volume dei vani bagagli (m³):
- 13.8. Superficie del tetto adibita al trasporto bagagli (m²):

C. L'allegato III è modificato come segue:

Nell'addendum è inserito il punto 1.24.3 seguente:

«1.24.3. Numero di posti per sedie a rotelle per i veicoli delle categorie M₂ e M₃ (2)».

D. L'allegato IV è modificato come segue:

1) Il punto 1.3.3 è soppresso.

2) Il punto 2.2.1 è modificato nel modo seguente:

a) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) per i veicoli aventi massa massima non superiore a 3,5 t, destinati unicamente a trainare rimorchi con dispositivo di frenatura ad inerzia: la massa massima a carico ammissibile per l'immatricolazione/ammissione alla circolazione del veicolo oppure, per i veicoli fuoristrada (cfr. punto 7.5 dell'allegato I), tale massa moltiplicata per 1,5, con un massimo di 3,5 t;»

b) la lettera e) è sostituita dalla seguente:

«e) per i veicoli destinati a trainare rimorchi, esclusi i semirimorchi, dotati di un dispositivo di frenatura continua: la massa massima a carico ammissibile per l'immatricolazione/ammissione alla circolazione del veicolo moltiplicata per 1,5.»

3) Al punto 2.2.1 è soppressa l'ultima frase del primo comma («purché siano soddisfatte tutte le pertinenti disposizioni tecniche della direttiva 96/53/CE»).

4) La seconda frase del punto 3.2 è sostituita dalla seguente:

«A tal fine, l'asse sollevabile o scaricabile è abbassato fino al suolo o scaricato automaticamente se l'asse o gli assi più vicini del gruppo o l'asse anteriore del veicolo a motore sono carichi alla loro massa massima ammissibile per l'immatricolazione/ammissione alla circolazione.»

5) Il punto 3.3 è soppresso.

6) Al punto 3.5.1, il quarto trattino è sostituito dal seguente:

«— dopo la messa in marcia del veicolo a motore e prima che esso superi la velocità di 30 km/h, l'asse deve riabbassarsi al suolo o ricaricarsi automaticamente.»

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

**DECISIONE N. 1/2003 DEL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE UE-MAROCCO
del 24 febbraio 2003
che istituisce sottocomitati del comitato di associazione**

(2003/208/CE)

IL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE UE-MAROCCO,

visto l'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall'altra,

considerando quanto segue:

- (1) La creazione di una zona di libero scambio tra l'Unione europea e il Marocco entro il 28 febbraio 2012.
- (2) La sempre maggiore complessità tecnica delle relazioni dell'Unione europea con i paesi del Mediterraneo meridionale, dovuta all'applicazione degli accordi euromediterranei e alla realizzazione del partenariato euromediterraneo.
- (3) La determinazione delle parti a rafforzare ulteriormente le loro relazioni e ad offrire loro nuove prospettive.
- (4) L'istituzione di sottocomitati presso i comitati di associazione degli altri paesi associati, incaricati di sorvegliare la realizzazione delle priorità del partenariato e il ravvicinamento delle legislazioni.
- (5) La necessità di inserire l'ambiente nelle politiche settoriali in un obiettivo di sviluppo sostenibile.
- (6) L'articolo 84 dell'accordo prevede la costituzione dei gruppi di lavoro o degli organi necessari per l'applicazione dell'accordo,

DECIDE:

Articolo unico

Sono istituiti, presso il comitato di associazione UE-Marocco, i sottocomitati elencati nell'allegato I e sono adottati i regolamenti interni di questi sottocomitati di cui all'allegato II.

I sottocomitati dipendono dal comitato di associazione a cui devono riferire dopo ciascuna riunione. I sottocomitati non hanno potere decisionale.

Il comitato di associazione adotta tutte le altre misure necessarie per garantirne il buon funzionamento e ne informa il Consiglio di associazione.

Il Consiglio di associazione può decidere di creare altri sottocomitati o gruppi, nonché di abolire i sottocomitati o i gruppi esistenti.

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, addì 24 febbraio 2003.

Per il Consiglio di associazione

Il Presidente

T. FASSI FIHRI

ALLEGATO I

ACCORDO DI ASSOCIAZIONE UE-MAROCCO

SOTTOCOMITATI CHE DIPENDONO DAL COMITATO DI ASSOCIAZIONE

- 1) Mercato interno
- 2) Industria, commercio e servizi
- 3) Trasporti, ambiente ed energia
- 4) Ricerca e innovazione
- 5) Agricoltura e pesca
- 6) Giustizia e sicurezza

I seguenti sottocomitati si aggiungono a quelli istituiti direttamente dall'accordo di associazione: gruppo di lavoro sull'emigrazione e gli affari sociali, comitato di cooperazione doganale, dialogo economico.

In considerazione della loro importanza in quanto elemento essenziale dell'accordo di associazione, le questioni relative ai principi democratici e ai diritti dell'uomo saranno trattate con la dovuta attenzione nei vari organi creati nel quadro dell'accordo. Se le parti decidono in tale senso e nell'ambito del rafforzamento della loro cooperazione, dette questioni saranno trattate anche in sede di un sottocomitato del comitato di associazione o di un gruppo specifico.

ALLEGATO II

REGOLAMENTO INTERNO

SOTTOCOMITATO N. 1 UE-MAROCCO

MERCATO INTERNO

1. Composizione e presidenza

Il sottocomitato è composto da rappresentanti della Commissione europea e da rappresentanti del governo del Marocco e viene presieduto a turno dalle parti. Gli Stati membri sono informati e invitati alle riunioni del sottocomitato.

2. Ruolo

Il sottocomitato dipende dal comitato di associazione a cui riferisce dopo ciascuna riunione. Il sottocomitato non ha potere decisionale, ma può presentare proposte al comitato di associazione.

3. Competenze

Il sottocomitato esamina l'applicazione dell'accordo di associazione nei settori elencati in appresso, valutando in particolare i progressi compiuti per quanto riguarda il ravvicinamento e l'applicazione delle legislazioni nonché, all'occorrenza, la cooperazione in materia di pubblica amministrazione. Il sottocomitato esamina gli eventuali problemi incontrati nei settori elencati in appresso e suggerisce le misure eventualmente da adottare.

- a) Standardizzazione, certificazione, valutazione della conformità e sorveglianza del mercato
- b) Concorrenza e aiuti di Stato
- c) Diritti di proprietà intellettuale, industriale e commerciale
- d) Commesse pubbliche
- e) Tutela dei consumatori

Il comitato di associazione può aggiungere a quest'elenco non esaustivo altri argomenti, comprese le questioni di natura orizzontale come le statistiche.

Durante le riunioni del sottocomitato si può discutere di questioni relative ad uno o più settori dell'elenco di cui sopra.

4. Segretariato

Un funzionario della Commissione europea e un funzionario del governo del Marocco svolgono congiuntamente le funzioni di segretari permanenti del sottocomitato.

Tutte le comunicazioni riguardanti il sottocomitato sono trasmesse ai suoi segretari.

5. Riunioni

Il sottocomitato si riunisce quando lo richiedono le circostanze. Possono essere convocate riunioni anche su richiesta dell'una o dell'altra parte, presentata all'altra parte dal segretario competente. Quando riceve una richiesta di riunione del sottocomitato, il segretario dell'altra parte risponde entro 15 giorni lavorativi.

Nei casi di particolare urgenza, il sottocomitato può essere convocato entro tempi più brevi con il consenso di entrambe le parti. Tutte le richieste di riunione devono essere presentate per iscritto.

Le parti stabiliscono di comune accordo la data e la sede delle riunioni del sottocomitato.

Le riunioni sono convocate per ciascuna parte dal segretario corrispondente di concerto con il presidente. Prima di ogni riunione, il presidente è informato della composizione della delegazione di ciascuna parte.

Previo accordo delle parti, il sottocomitato può invitare alle riunioni esperti incaricati di fornire informazioni specifiche.

6. Ordine del giorno delle riunioni

Tutte le richieste di iscrizione di determinati punti all'ordine del giorno del sottocomitato sono trasmesse ai suoi segretari.

Il presidente elabora, per ciascuna riunione, un ordine del giorno provvisorio che è trasmesso all'altra parte dal segretario del sottocomitato al più tardi dieci giorni prima che inizi la riunione.

L'ordine del giorno provvisorio comprende i punti per i quali i segretari hanno ricevuto una domanda d'iscrizione al più tardi quindici giorni prima dell'inizio della riunione. I documenti giustificativi devono pervenire alle parti almeno sette giorni prima della riunione. In casi particolari e/o urgenti, questi termini possono essere abbreviati con il consenso di entrambe le parti.

L'ordine del giorno è adottato dal sottocomitato all'inizio di ciascuna riunione.

7. Resoconto

Il resoconto è redatto e approvato dai due segretari dopo ciascuna riunione. I segretari del sottocomitato trasmettono una copia del resoconto, comprese le proposte del sottocomitato, ai segretari e al presidente del comitato di associazione.

8. Pubblicità

Salvo diversa decisione, le riunioni del sottocomitato non sono pubbliche.

REGOLAMENTO INTERNO SOTTOCOMITATO N. 2 UE-MAROCCHO INDUSTRIA, COMMERCIO E SERVIZI

1. Composizione e presidenza

Il sottocomitato è composto da rappresentanti della Commissione europea e da rappresentanti del governo del Marocco ed è presieduto a turno dalle parti. Gli Stati membri sono informati e invitati alle riunioni del sottocomitato.

2. Ruolo

Il sottocomitato dipende dal comitato di associazione a cui riferisce dopo ciascuna riunione. Il sottocomitato non ha potere decisionale, ma può presentare proposte al comitato di associazione.

3. Competenze

Il sottocomitato esamina l'applicazione dell'accordo di associazione nei settori elencati in appresso, valutando in particolare i progressi compiuti per quanto riguarda il ravvicinamento e l'applicazione delle legislazioni nonché, all'occorrenza, la cooperazione in materia di pubblica amministrazione. Il sottocomitato esamina gli eventuali problemi incontrati nei settori elencati in appresso e suggerisce le misure eventualmente da adottare.

- a) Cooperazione industriale
- b) Questioni commerciali
- c) Servizi, compresi i servizi finanziari (banche, assicurazioni, investimenti) e i servizi postali
- d) Turismo
- e) Diritto di stabilimento
- f) Protezione dei dati

Il comitato di associazione può aggiungere a quest'elenco non esaustivo altri argomenti, comprese le questioni di natura orizzontale come le statistiche.

Durante le riunioni del sottocomitato si può discutere di questioni relative ad uno o più settori dell'elenco di cui sopra.

4. Segretariato

Un funzionario della Commissione europea e un funzionario del governo del Marocco svolgono congiuntamente le funzioni di segretari permanenti del sottocomitato.

Tutte le comunicazioni riguardanti il sottocomitato sono trasmesse ai suoi segretari.

5. Riunioni

Il sottocomitato si riunisce quando lo richiedono le circostanze. Possono essere convocate riunioni anche su richiesta dell'una o dell'altra parte, presentata all'altra parte dal segretario competente. Quando riceve una richiesta di riunione del sottocomitato, il segretario dell'altra parte risponde entro 15 giorni lavorativi.

Nei casi di particolare urgenza, il sottocomitato può essere convocato entro tempi più brevi con il consenso di entrambe le parti. Tutte le richieste di riunione devono essere presentate per iscritto.

Le parti stabiliscono di comune accordo la data e la sede delle riunioni del sottocomitato.

Le riunioni sono convocate per ciascuna parte dal segretario corrispondente di concerto con il presidente. Prima di ogni riunione, il presidente è informato della composizione della delegazione di ciascuna parte.

Previo accordo delle parti, il sottocomitato può invitare alle riunioni esperti incaricati di fornire informazioni specifiche.

6. Ordine del giorno delle riunioni

Tutte le richieste di iscrizione di determinati punti all'ordine del giorno del sottocomitato sono trasmesse ai suoi segretari.

Il presidente elabora, per ciascuna riunione, un ordine del giorno provvisorio che è trasmesso all'altra parte dal segretario del sottocomitato al più tardi dieci giorni prima che inizi la riunione.

L'ordine del giorno provvisorio comprende i punti per i quali i segretari hanno ricevuto una domanda d'iscrizione al più tardi quindici giorni prima dell'inizio della riunione. I documenti giustificativi devono pervenire alle parti almeno sette giorni prima della riunione. In casi particolari e/o urgenti, questi termini possono essere abbreviati con il consenso di entrambe le parti.

L'ordine del giorno è adottato dal sottocomitato all'inizio di ciascuna riunione.

7. Resoconto

Il resoconto è redatto e approvato dai due segretari dopo ciascuna riunione. I segretari del sottocomitato trasmettono una copia del resoconto, comprese le proposte del sottocomitato, ai segretari e al presidente del comitato di associazione.

8. Pubblicità

Salvo diversa decisione, le riunioni del sottocomitato non sono pubbliche.

REGOLAMENTO INTERNO

SOTTOCOMITATO N. 3 UE-MAROCCO

TRASPORTI, AMBIENTE ED ENERGIA

1. Composizione e presidenza

Il sottocomitato è composto da rappresentanti della Commissione europea e da rappresentanti del governo del Marocco e viene presieduto a turno dalle parti. Gli Stati membri sono informati e invitati alle riunioni del sottocomitato.

2. Ruolo

Il sottocomitato dipende dal comitato di associazione a cui riferisce dopo ciascuna riunione. Il sottocomitato non ha potere decisionale, ma può presentare proposte al comitato di associazione.

3. Competenze

Il sottocomitato esamina l'applicazione dell'accordo di associazione nei settori elencati in appresso, valutando in particolare i progressi compiuti per quanto riguarda il ravvicinamento e l'applicazione delle legislazioni e l'integrazione della politica ambientale in tutti i settori dell'accordo di associazione. Per questo esso svilupperà, per quanto possibile, rapporti di lavoro regolari con gli altri sottocomitati e, all'occorrenza, esaminerà la cooperazione in materia di pubblica amministrazione. Il sottocomitato esamina gli eventuali problemi incontrati nei settori elencati in appresso e suggerisce le misure eventualmente da adottare.

- a) Trasporti, in particolare: ammodernamento e sviluppo delle infrastrutture, sicurezza marittima e aerea, controllo e gestione di porti e aeroporti, miglioramento del sistema multimodale.
- b) Ambiente, in particolare: miglioramento della capacità di tutelare l'ambiente nei settori prioritari del programma di azioni prioritarie a breve-medio termine per l'ambiente (SMAP) e integrazione della dimensione ambientale nei settori prioritari del partenariato euromediterraneo in una prospettiva di sviluppo sostenibile.
- c) Energia, in particolare: ammodernamento e sviluppo delle infrastrutture, sicurezza delle infrastrutture e del trasporto dell'energia, gestione della domanda, promozione delle energie rinnovabili, ricerca e cooperazione relative agli scambi di dati.

Il comitato di associazione può aggiungere a quest'elenco non esaustivo altri argomenti, comprese le questioni di natura orizzontale come le statistiche.

Durante le riunioni del sottocomitato si può discutere di questioni relative ad uno o più settori dell'elenco di cui sopra.

4. Segretariato

Un funzionario della Commissione europea e un funzionario del governo del Marocco svolgono congiuntamente le funzioni di segretari permanenti del sottocomitato.

Tutte le comunicazioni riguardanti il sottocomitato sono trasmesse ai suoi segretari.

5. Riunioni

Il sottocomitato si riunisce quando lo richiedono le circostanze. Possono essere convocate riunioni anche su richiesta dell'una o dell'altra parte, presentata all'altra parte dal segretario competente. Quando riceve una richiesta di riunione del sottocomitato, il segretario dell'altra parte risponde entro 15 giorni lavorativi.

Nei casi di particolare urgenza, il sottocomitato può essere convocato entro tempi più brevi con il consenso di entrambe le parti. Tutte le richieste di riunione devono essere presentate per iscritto.

Le parti stabiliscono di comune accordo la data e la sede delle riunioni del sottocomitato.

Le riunioni sono convocate per ciascuna parte dal segretario corrispondente di concerto con il presidente. Prima di ogni riunione, il presidente è informato della composizione della delegazione di ciascuna parte.

Previo accordo delle parti, il sottocomitato può invitare alle riunioni esperti incaricati di fornire informazioni specifiche.

6. Ordine del giorno delle riunioni

Tutte le richieste di iscrizione di determinati punti all'ordine del giorno del sottocomitato sono trasmesse ai suoi segretari.

Il presidente elabora, per ciascuna riunione, un ordine del giorno provvisorio che è trasmesso all'altra parte dal segretario del sottocomitato al più tardi dieci giorni prima che inizi la riunione.

L'ordine del giorno provvisorio comprende i punti per i quali i segretari hanno ricevuto una domanda d'iscrizione al più tardi quindici giorni prima dell'inizio della riunione. I documenti giustificativi devono pervenire alle parti almeno sette giorni prima della riunione. In casi particolari e/o urgenti, questi termini possono essere abbreviati con il consenso di entrambe le parti.

L'ordine del giorno è adottato dal sottocomitato all'inizio di ciascuna riunione.

7. Resoconto

Il resoconto è redatto e approvato dai due segretari dopo ciascuna riunione. I segretari del sottocomitato trasmettono una copia del resoconto, comprese le proposte del sottocomitato, ai segretari e al presidente del comitato di associazione.

8. Pubblicità

Salvo diversa decisione, le riunioni del sottocomitato non sono pubbliche.

REGOLAMENTO INTERNO

SOTTOCOMITATO N. 4 UE-MAROCCO

RICERCA E INNOVAZIONE

1. Composizione e presidenza

Il sottocomitato è composto da rappresentanti della Commissione europea e da rappresentanti del governo del Marocco ed è presieduto a turno dalle parti. Gli Stati membri sono informati e invitati alle riunioni del sottocomitato.

2. Ruolo

Il sottocomitato dipende dal comitato di associazione a cui riferisce dopo ciascuna riunione. Il sottocomitato non ha potere decisionale, ma può presentare proposte al comitato di associazione.

3. Competenze

Il sottocomitato esamina l'applicazione dell'accordo di associazione nei settori elencati in appresso, valutando in particolare i progressi compiuti per quanto riguarda il ravvicinamento e l'applicazione delle legislazioni nonché, all'occorrenza, la cooperazione in materia di pubblica amministrazione. Il sottocomitato esamina gli eventuali problemi incontrati nei settori elencati in appresso e suggerisce le misure eventualmente da adottare.

- a) Scienza, ricerca e sviluppo tecnologico; partecipazione del Marocco ai programmi di ricerca, di sviluppo tecnologico e di dimostrazione
- b) Innovazione, diffusione delle conoscenze e trasferimento tecnologico
- c) Reti e servizi di comunicazione elettronici
- d) Tecnologie dell'informazione
- e) Cooperazione culturale e politica audiovisiva
- f) Educazione e gioventù

Il comitato di associazione può aggiungere a quest'elenco non esaustivo altri argomenti, comprese le questioni di natura orizzontale come le statistiche.

Durante le riunioni del sottocomitato si può discutere di questioni relative ad uno o più settori dell'elenco di cui sopra.

4. Segretariato

Un funzionario della Commissione europea e un funzionario del governo del Marocco svolgono congiuntamente le funzioni di segretari permanenti del sottocomitato.

Tutte le comunicazioni riguardanti il sottocomitato sono trasmesse ai suoi segretari.

5. Riunioni

Il sottocomitato si riunisce quando lo richiedono le circostanze. Possono essere convocate riunioni anche su richiesta dell'una o dell'altra parte, presentata all'altra parte dal segretario competente. Quando riceve una richiesta di riunione del sottocomitato, il segretario dell'altra parte risponde entro 15 giorni lavorativi.

Nei casi di particolare urgenza, il sottocomitato può essere convocato entro tempi più brevi con il consenso di entrambe le parti. Tutte le richieste di riunione devono essere presentate per iscritto.

Le parti stabiliscono di comune accordo la data e la sede delle riunioni del sottocomitato.

Le riunioni sono convocate per ciascuna parte dal segretario corrispondente di concerto con il presidente. Prima di ogni riunione, il presidente viene informato della composizione della delegazione di ciascuna parte.

Previo accordo delle parti, il sottocomitato può invitare alle riunioni esperti incaricati di fornire informazioni specifiche.

6. Ordine del giorno delle riunioni

Tutte le richieste di iscrizione di determinati punti all'ordine del giorno del sottocomitato sono trasmesse ai suoi segretari.

Il presidente elabora, per ciascuna riunione, un ordine del giorno provvisorio che è trasmesso all'altra parte dal segretario del sottocomitato al più tardi dieci giorni prima che inizi la riunione.

L'ordine del giorno provvisorio comprende i punti per i quali i segretari hanno ricevuto una domanda d'iscrizione al più tardi quindici giorni prima dell'inizio della riunione. I documenti giustificativi devono pervenire alle parti almeno sette giorni prima della riunione. In casi particolari e/o urgenti, questi termini possono essere abbreviati con il consenso di entrambe le parti.

L'ordine del giorno è adottato dal sottocomitato all'inizio di ciascuna riunione.

7. Resoconto

Il resoconto è redatto e approvato dai due segretari dopo ciascuna riunione. I segretari del sottocomitato trasmettono una copia del resoconto, comprese le proposte del sottocomitato, ai segretari e al presidente del comitato di associazione.

8. Pubblicità

Salvo diversa decisione, le riunioni del sottocomitato non sono pubbliche.

REGOLAMENTO INTERNO

SOTTOCOMITATO N. 5 UE-MAROCCO

AGRICOLTURA E PESCA

1. Composizione e presidenza

Il sottocomitato è composto da rappresentanti della Commissione europea e da rappresentanti del governo del Marocco ed è presieduto a turno dalle parti. Gli Stati membri sono informati e invitati alle riunioni del sottocomitato.

2. Ruolo

Il sottocomitato dipende dal comitato di associazione a cui riferisce dopo ciascuna riunione. Il sottocomitato non ha potere decisionale, ma può presentare proposte al comitato di associazione.

3. Competenze

Il sottocomitato esamina l'applicazione dell'accordo di associazione nei settori elencati in appresso, valutando in particolare i progressi compiuti per quanto riguarda il ravvicinamento e l'applicazione delle legislazioni nonché, all'occorrenza, la cooperazione in materia di pubblica amministrazione. Il sottocomitato esamina gli eventuali problemi incontrati nei settori elencati in appresso e suggerisce le misure eventualmente da adottare.

- a) Prodotti dell'agricoltura e della pesca
- b) Cooperazione agricola e sviluppo rurale
- c) Prodotti agricoli trasformati
- d) Questioni veterinarie e fitosanitarie
- e) Legislazione applicabile agli scambi

Il comitato di associazione può aggiungere a quest'elenco non esaustivo altri argomenti, comprese le questioni di natura orizzontale come le statistiche.

Durante le riunioni del sottocomitato si può discutere di questioni relative ad uno o più settori dell'elenco di cui sopra.

4. Segretariato

Un funzionario della Commissione europea e un funzionario del governo del Marocco svolgono congiuntamente le funzioni di segretari permanenti del sottocomitato.

Tutte le comunicazioni riguardanti il sottocomitato sono trasmesse ai suoi segretari.

5. Riunioni

Il sottocomitato si riunisce quando lo richiedono le circostanze. Possono essere convocate riunioni anche su richiesta dell'una o dell'altra parte, presentata all'altra parte dal segretario competente. Quando riceve una richiesta di riunione del sottocomitato, il segretario dell'altra parte risponde entro 15 giorni lavorativi.

Nei casi di particolare urgenza, il sottocomitato può essere convocato entro tempi più brevi con il consenso di entrambe le parti. Tutte le richieste di riunione devono essere presentate per iscritto.

Le parti stabiliscono di comune accordo la data e la sede delle riunioni del sottocomitato.

Le riunioni sono convocate per ciascuna parte dal segretario corrispondente di concerto con il presidente. Prima di ogni riunione, il presidente è informato della composizione della delegazione di ciascuna parte.

Previo accordo delle parti, il sottocomitato può invitare alle riunioni esperti incaricati di fornire informazioni specifiche.

6. Ordine del giorno delle riunioni

Tutte le richieste di iscrizione di determinati punti all'ordine del giorno del sottocomitato sono trasmesse ai suoi segretari.

Il presidente elabora, per ciascuna riunione, un ordine del giorno provvisorio che è trasmesso all'altra parte dal segretario del sottocomitato al più tardi dieci giorni prima che inizi la riunione.

L'ordine del giorno provvisorio comprende i punti per i quali i segretari hanno ricevuto una domanda d'iscrizione al più tardi quindici giorni prima dell'inizio della riunione. I documenti giustificativi devono pervenire alle parti almeno sette giorni prima della riunione. In casi particolari e/o urgenti, questi termini possono essere abbreviati con il consenso di entrambe le parti.

L'ordine del giorno è adottato dal sottocomitato all'inizio di ciascuna riunione.

7. Resoconto

Il resoconto è redatto e approvato dai due segretari dopo ciascuna riunione. I segretari del sottocomitato trasmettono una copia del resoconto, comprese le proposte del sottocomitato, ai segretari e al presidente del comitato di associazione.

8. Pubblicità

Salvo diversa decisione, le riunioni del sottocomitato non sono pubbliche.

REGOLAMENTO INTERNO

SOTTOCOMITATO N. 6 UE-MAROCCHO

GIUSTIZIA E SICUREZZA

1. Composizione e presidenza

Il sottocomitato è composto da rappresentanti della presidenza del Consiglio dell'Unione europea e della Commissione europea, da una parte, e da rappresentanti del governo del Marocco, dall'altra. Il sottocomitato è presieduto a turno dalle parti. Gli Stati membri sono informati e invitati alle riunioni del sottocomitato. Per quanto riguarda l'Unione europea, il sottocomitato sarà presieduto dalla Commissione europea qualora si discuta di argomenti che rientrano nelle competenze comunitarie, mentre qualora si discuta di argomenti relativi al titolo VI del trattato sull'Unione europea la presidenza del sottocomitato sarà esercitata dalla presidenza del Consiglio, che esprimerà altresì la posizione degli Stati membri. In tal caso, la Commissione sarà associata pienamente ai lavori relativi alla definizione della linea da seguire nonché degli obiettivi da raggiungere durante la riunione del sottocomitato.

2. Ruolo

Il sottocomitato dipende dal comitato di associazione a cui riferisce dopo ciascuna riunione. Il sottocomitato non ha potere decisionale, ma può presentare proposte al comitato di associazione.

3. Competenze

Il sottocomitato esamina l'applicazione dell'accordo di associazione nei settori elencati in appresso, valutando in particolare i progressi compiuti per quanto riguarda il ravvicinamento e l'applicazione delle legislazioni nonché, all'occorrenza, la cooperazione in materia di pubblica amministrazione. Il sottocomitato esamina gli eventuali problemi incontrati nei settori elencati in appresso e suggerisce le misure eventualmente da adottare.

- a) Cooperazione in materia di giustizia
- b) Droga
- c) Cooperazione giudiziaria a livello civile e penale
- d) Cooperazione per la lotta contro la criminalità organizzata, compresi l'introduzione clandestina e la tratta di esseri umani, il terrorismo, la corruzione e il riciclaggio del denaro sporco.

Il comitato di associazione può aggiungere a quest'elenco non esaustivo altri argomenti, comprese le questioni di natura orizzontale come le statistiche, riferendosi in particolare all'attuazione del programma regionale.

Durante le riunioni del sottocomitato si può discutere di questioni relative ad uno o più settori dell'elenco di cui sopra.

4. Segretariato

Un funzionario della Commissione europea e un funzionario del governo del Marocco svolgono congiuntamente le funzioni di segretari permanenti del sottocomitato.

Tutte le comunicazioni riguardanti il sottocomitato sono trasmesse ai suoi segretari.

5. Riunioni

Il sottocomitato si riunisce quando lo richiedono le circostanze. Possono essere convocate riunioni anche su richiesta dell'una o dell'altra parte, presentata all'altra parte dal segretario competente. Quando riceve una richiesta di riunione del sottocomitato, il segretario dell'altra parte risponde entro 15 giorni lavorativi.

Nei casi di particolare urgenza, il sottocomitato può essere convocato entro tempi più brevi con il consenso di entrambe le parti. Tutte le richieste di riunione devono essere presentate per iscritto.

Le parti stabiliscono di comune accordo la data e la sede delle riunioni del sottocomitato.

Le riunioni sono convocate per ciascuna parte dal segretario corrispondente di concerto con il presidente. Prima di ogni riunione, il presidente è informato della composizione della delegazione di ciascuna parte.

Previo accordo delle parti, il sottocomitato può invitare alle riunioni esperti incaricati di fornire informazioni specifiche.

6. Ordine del giorno delle riunioni

Tutte le richieste di iscrizione di determinati punti all'ordine del giorno del sottocomitato sono trasmesse ai suoi segretari.

Il presidente elabora, per ciascuna riunione, un ordine del giorno provvisorio che è trasmesso all'altra parte dal segretario del sottocomitato al più tardi dieci giorni prima che inizi la riunione.

L'ordine del giorno provvisorio comprende i punti per i quali i segretari hanno ricevuto una domanda d'iscrizione al più tardi quindici giorni prima dell'inizio della riunione. I documenti giustificativi devono pervenire alle parti almeno sette giorni prima della riunione. In casi particolari e/o urgenti, questi termini possono essere abbreviati con il consenso di entrambe le parti.

L'ordine del giorno è adottato dal sottocomitato all'inizio di ciascuna riunione.

7. Resoconto

Il resoconto è redatto e approvato dai due segretari dopo ciascuna riunione. I segretari del sottocomitato trasmettono una copia del resoconto, comprese le proposte del sottocomitato, ai segretari e al presidente del comitato di associazione.

8. Pubblicità

Salvo diversa decisione, le riunioni del sottocomitato non sono pubbliche.

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 25 marzo 2003

che istituisce un gruppo consultivo denominato «Gruppo di esperti sulla tratta degli esseri umani»

(2003/209/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato sull'Unione europea,

considerando quanto segue:

- (1) L'Unione si conserva e sviluppa quale spazio di libertà, sicurezza e giustizia.
- (2) L'Unione garantisce ai cittadini un elevato livello di sicurezza in uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia. Tale obiettivo è perseguito prevenendo e reprimendo la criminalità, organizzata o di altro tipo, in particolare la tratta degli esseri umani ed i reati contro i minori.
- (3) La tratta degli esseri umani è proibita a norma dell'articolo 5, paragrafo 3, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.
- (4) La tratta degli esseri umani, quale definita nella decisione quadro 2002/629/GAI del Consiglio, del 19 luglio 2002, sulla lotta alla tratta degli esseri umani⁽¹⁾, è un grave crimine, che comporta violazioni dei diritti e della dignità dell'uomo e richiede un approccio multidisciplinare nei confronti di tutti gli anelli della catena della tratta, nei paesi d'origine, in quelli di transito e in quelli di destinazione.
- (5) Il Consiglio europeo di Tampere del 15 e 16 ottobre 1999 ha chiesto l'adozione di misure per prevenire qualsiasi forma di tratta di esseri umani. Il Consiglio europeo di Siviglia del 21 e 22 giugno 2002 ha ribadito la necessità di una lotta risoluta contro la tratta degli esseri umani.
- (6) La dichiarazione di Bruxelles, che rappresenta il risultato finale della «Conferenza europea sulla prevenzione e sulla repressione della tratta degli esseri umani — Una sfida mondiale per il XXI secolo», tenutasi dal 18 al 20 settembre 2002, contiene in allegato raccomandazioni, norme e migliori pratiche e ribadisce la necessità che la Commissione istituisca un gruppo di esperti sulla tratta degli esseri umani.
- (7) Il gruppo di esperti dovrebbe apportare un sostanziale contributo all'ulteriore sviluppo della prevenzione e della repressione della tratta degli esseri umani e consentire

alla Commissione di raccogliere opinioni su qualsiasi iniziativa che essa intenda intraprendere in relazione alla tratta degli esseri umani.

- (8) È pertanto opportuno procedere all'istituzione del gruppo di esperti, alla definizione del suo mandato ed all'organizzazione del suo funzionamento,

DECIDE:

Articolo 1

Oggetto

1. Con la presente decisione viene istituito un gruppo consultivo denominato «Gruppo di esperti sulla tratta degli esseri umani», in appresso «gruppo di esperti».
2. Il gruppo di esperti è composto di persone qualificate e competenti per affrontare questioni relative alla tratta degli esseri umani. La competenza si basa sull'esperienza acquisita attraverso attività svolte per le amministrazioni degli Stati membri dell'Unione europea e dei paesi candidati e per organizzazioni intergovernative, internazionali e non governative impegnate nella lotta contro la tratta degli esseri umani o attraverso attività di ricerca accademica per conto di università o istituti pubblici o privati.

Articolo 2

Missione

1. La Commissione può consultare il gruppo di esperti in merito a qualsiasi questione relativa alla tratta degli esseri umani.
2. Il gruppo di esperti, su richiesta della Commissione o di propria iniziativa, formula pareri o presenta relazioni alla Commissione, tenendo in debito conto le raccomandazioni contenute nella dichiarazione di Bruxelles.
3. In particolare, entro nove mesi dalla sua costituzione, il gruppo di esperti, sulla base di tali raccomandazioni, presenta una relazione che sia di ausilio alla Commissione per avanzare ulteriori proposte concrete a livello europeo.

⁽¹⁾ GU L 203 dell'1.8.2002, pag. 1.

*Articolo 3***Composizione**

1. Il gruppo di esperti è composto da 20 membri.
2. I membri del gruppo di esperti sono persone che dispongano di un'esperienza acquisita attraverso attività svolte per:
 - a) le amministrazioni degli Stati membri dell'Unione europea (7 membri);
 - b) le amministrazioni dei paesi candidati (4 membri);
 - c) organizzazioni intergovernative, internazionali e non governative operanti a livello europeo e con una comprovata esperienza e competenza nel campo della tratta degli esseri umani (9 membri).

Le persone che dispongano di un'esperienza acquisita attraverso attività di ricerca accademica per conto di università o istituti pubblici o privati negli Stati membri dell'Unione europea possono anch'esse divenire membri del gruppo di esperti qualora siano proposte dalle amministrazioni o organizzazioni di cui sopra.

3. Nel gruppo di esperti i due sessi sono rappresentati nella misura di almeno il 40 % ciascuno.
4. I membri sono nominati in qualità di esperti indipendenti e non rappresentano gli Stati o le organizzazioni per cui lavorano.

*Articolo 4***Nomina**

1. I membri sono nominati dalla Commissione sulla base di criteri oggettivi di competenza ed esperienza comprovate. La Commissione nomina i membri sulla base di un elenco di tutte le persone proposte dalle seguenti parti:
 - a) i governi degli Stati membri dell'Unione europea;
 - b) i governi dei paesi candidati;
 - c) organizzazioni internazionali, intergovernative e non governative attive nella prevenzione e nella repressione della tratta degli esseri umani a livello europeo e i cui progetti in materia di lotta contro la tratta degli esseri umani siano stati cofinanziati nell'ambito di uno dei programmi comunitari STOP I o STOP II.

Ciascuno Stato membro o paese candidato e ciascuna organizzazione di cui sopra può proporre un massimo di tre candidati.

2. La Commissione pubblica, per informazione, l'elenco dei membri nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

*Articolo 5***Mandato**

1. Il mandato dei membri è della durata di un anno, rinnovabile.

2. Alla scadenza del mandato, i membri del gruppo di esperti rimangono in carica fino a quando non si sia proceduto alla loro sostituzione o al rinnovo del loro mandato.

3. La cessazione del mandato di un membro si verifica in caso di dimissioni o decesso. In tal caso, si procede alla sostituzione del membro per la durata restante del mandato, conformemente alla procedura di cui all'articolo 4.

4. Le funzioni esercitate non danno diritto ad una retribuzione.

*Articolo 6***Gruppi di lavoro**

Ai fini dell'adempimento della sua missione, quale definita all'articolo 2, il gruppo di esperti può istituire gruppi di lavoro ad hoc. I gruppi di lavoro sono composti al massimo da 8 membri.

*Articolo 7***Esperti supplementari**

1. Il gruppo di esperti può invitare a partecipare ai suoi lavori persone aventi una competenza specifica in merito ad una questione all'ordine del giorno. La loro partecipazione è limitata alla discussione della questione per la quale sono state invitate.

2. Il gruppo di esperti può invitare rappresentanti ufficiali degli Stati membri, dei paesi candidati o di paesi terzi o anche di organizzazioni internazionali, intergovernative e non governative.

*Articolo 8***Presidenza e ufficio di presidenza**

1. Il gruppo di esperti elegge tra i suoi membri, a maggioranza di due terzi dei membri presenti, un presidente e 2 vicepresidenti.

2. Alla scadenza del loro mandato, il presidente e i vicepresidenti restano in carica fino a quando non si sia proceduto alla loro sostituzione o al rinnovo del loro mandato.

3. In caso di cessazione del mandato a causa di dimissioni o decesso del presidente o di uno dei vicepresidenti, si procede alla loro sostituzione per la durata restante del loro mandato, conformemente alla procedura di cui al paragrafo 1.

4. Il presidente e i vicepresidenti costituiscono l'ufficio di presidenza.

5. L'ufficio di presidenza prepara ed organizza l'attività del gruppo di esperti.

6. L'ufficio di presidenza può invitare a partecipare alle sue riunioni i relatori di qualsiasi gruppo di lavoro.

*Articolo 9***Segreteria**

La Commissione assicura i servizi di segreteria per il gruppo di esperti, l'ufficio di presidenza e i gruppi di lavoro.

*Articolo 10***Partecipazione dei servizi della Commissione**

I rappresentanti dei servizi interessati della Commissione possono partecipare alle riunioni del gruppo di esperti, dell'ufficio di presidenza e dei gruppi di lavoro.

*Articolo 11***Pareri e relazioni**

1. Il gruppo di esperti trasmette alla Commissione i suoi pareri e le sue relazioni. La Commissione può fissare un termine entro il quale i pareri o le relazioni devono essere presentati.

2. Le discussioni del gruppo di esperti non si concludono con un voto. Se un parere o una relazione sono adottati all'unanimità dal gruppo di esperti, questo elabora conclusioni comuni che sono allegate al verbale della riunione. Se il gruppo di esperti non perviene ad un consenso unanime su un parere o su una relazione, esso comunica alla Commissione le opinioni divergenti espresse in seno al gruppo.

3. La Commissione può pubblicare su Internet le relazioni, i pareri e i resoconti del gruppo di esperti che non abbiano carattere riservato.

*Articolo 12***Riunioni**

1. Il gruppo di esperti si riunisce su invito della Commissione, presso la sede di quest'ultima.

2. L'ufficio di presidenza si riunisce su iniziativa del presidente, di concerto con la Commissione, presso la sede di quest'ultima.

*Articolo 13***Riservatezza**

Fatte salve le disposizioni dell'articolo 287 del trattato CE, i membri del gruppo di esperti sono tenuti a non divulgare le informazioni acquisite attraverso la loro attività in seno al gruppo di esperti o ai suoi gruppi di lavoro qualora la Commissione li abbia informati del carattere riservato di un determinato parere o di una determinata questione. In questo caso, solo i membri del gruppo di esperti e i rappresentanti della Commissione possono partecipare alle riunioni.

*Articolo 14***Entrata in vigore**

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 25 marzo 2003.

Per la Commissione

António VITORINO

Membro della Commissione
